



PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 MARZO 2019, N. 21, PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO»

Art. 1

Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» deve concludere i propri lavori, già prorogato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 febbraio 2021, n. 21, e' ulteriormente prorogato fino al 1° ottobre 2022.

Versione in vigore dal 28 dicembre 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»
Estremi	Legge 14 dicembre 2021, n. 225
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/proroga-del-termine-previsto-dall-articolo-8-comma-1-della-legge-8/art-1>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it